

Emilio Meneghella

Protecting Art Collections

La Protezione delle Collezioni d'Arte (2025)



Ascheri
& Partners

Ascheri
Nelson

Ascheri
Academy

QUADERNI DI ASCHERI ACADEMY – N. 47 - 16 GENNAIO 2025

Coordinatore: Guido Ascheri

A cura di
EMILIO MENEGHELLA



Dottore Commercialista e Revisore Legale in Italia e ICAEW Chartered Accountant in Inghilterra e Galles, dedica da decenni la sua attività professionale al mondo del business.

Costantemente aggiornato in materia di diritto societario, fiscalità, normativa bancaria e valutaria dei Paesi UE ed extra UE, offre supporto alle aziende per operazioni crossborder quali:

- *costituzione di società o apertura di filiali all'estero;*
- *trasferimento o delocalizzazione in Paesi esteri;*
- *ristrutturazione di multinazionali;*
- *insolvenza transfrontaliera;*
- *fusioni societarie ed altro.*

I ruoli societari ricoperti sono disparati: amministratore unico, consigliere di amministrazione, liquidatore, sindaco, presidente del collegio sindacale, revisore unico, commissario liquidatore, commissario governativo, organismo di vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001.

*Autore di numerose pubblicazioni, tra le quali il **Codice delle leggi nazionali e comunitarie per la internazionalizzazione di impresa** (2018).*

6. IL TRUST

È mio fermo parere che il trust sia lo strumento giuridico che si sposa in maniera più facile con la gestione di un asset quale la collezione d'arte. Più facile perché c'è più margine di manovra da parte del **disponente** nel dettare le regole del trust e nello stabilirne la gestione. Nella mia esperienza professionale, inoltre, mi pare che numericamente il trust sia «in testa alla classifica» quale strumento più usato in Italia (come anche in ogni giurisdizione di common law) quando si vuole separare il patrimonio dal suo proprietario, secondo la cosiddetta «segregazione patrimoniale»¹¹. Ovviamente, anche per il trust rimarco che esso può andare a «contenere» non soltanto oggetti d'arte, ma patrimoni in genere, incluse le partecipazioni ed azioni societarie, gli immobili, i titoli e gli altri strumenti finanziari¹².

Cosa è il trust? Il trust è un atto riconosciuto ma non disciplinato dalla legge italiana in forza del quale un soggetto disponente (**settlor**) trasferisce determinati beni in favore di un altro soggetto (**trustee**) con l'incarico di amministrarli in favore di uno o più soggetti (**beneficiari**) ovvero per un determinato scopo, con effetto segregativo di detti beni rispetto ai creditori del soggetto che ne è titolare¹³.

La «**Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento**», adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, ratificata dall'Italia con legge 16 ottobre 1989, n. 364, all'art. 2, c. 1, identifica il trust con «**[...] i rapporti giuridici istituiti da una persona, il costituente – con atto inter vivos o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico**». L'ordinamento italiano non è a proprio agio nel regolamentare un istituto basato su un presupposto, la **dual ownership**, che non contempla. L'art. 6 della Convenzione dell'Aja appena citata stabilisce che «**Il trust è regolato dalla legge scelta dal disponente. La scelta deve essere espressa oppure risultare dalle disposizioni dell'atto che istituisce il trust o ne fornisce la prova, interpretate se necessario alla luce delle circostanze del caso. Qualora la legge scelta in applicazione al precedente comma non preveda l'istituto del trust o la categoria del trust in questione, tale scelta è senza effetto e verrà applicata la legge di cui all'art. 7**». Pertanto, è il disponente che in sede di istituzione del trust sceglie la legge che regolerà il trust stesso¹⁴.

In concreto, la scelta della legislazione applicabile al trust può essere fatta solo dopo

¹¹ L'effetto più importante prodotto dall'istituzione di un trust è rappresentato dalla «**segregazione patrimoniale**» per la quale i beni posti in trust costituiscono un patrimonio separato rispetto agli altri beni che compongono il patrimonio del **disponente** e del **trustee**. Di conseguenza qualunque vicenda personale e patrimoniale che colpisca queste figure non coinvolge mai i beni del trust.

¹² Nel 2021 in Italia erano più di 1.300 le aziende, alcune delle quali quotate, con almeno un trust azionista che nell'80% dei casi era anche socio di controllo (cfr. prof. Guido Corbetta dell'università Bocconi, Milano).

¹³ Si possono eventualmente distinguere «**beneficiari del reddito**» e cioè soggetti destinati a conseguire le utilità che siano ritraibili dai beni in trust (riscuotere una somma, incassare un dividendo o un interesse, utilizzare un bene, abitare una casa, ed altro) e «**beneficiari finali**» e cioè soggetti cui saranno trasferiti, al termine del trust, i beni presenti nel trust.

¹⁴ Sono numerose le legislazioni che contemplano il trust nel proprio ordinamento (ad es. Inghilterra, Isola di Jersey, San Marino, Nuova Zelanda, Delaware, ed altre). La relazione che la Commissione Europea ha presentato al Parlamento e al Consiglio europeo il 16 settembre 2020 riporta che sedici Stati membri dichiarano che il rispettivo diritto non disciplina alcun trust o istituto giuridico affine (Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Grecia, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo, Spagna, Slovacchia, Slovenia e Svezia) e otto sono gli Stati membri che dichiarano di avere istituti giuridici affini al trust, in alcuni casi disciplinati dal loro diritto nazionale, in altri basati sul principio generale dell'autonomia delle parti contraenti e delimitati dalla giurisprudenza e dalla dottrina (Cechia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Romania e Ungheria).

un'attenta analisi degli scopi che il trust intende perseguire nonché dei diritti, dei doveri e dei poteri che si intendono assegnare alle figure coinvolte poiché ogni legislazione ha delle peculiarità che la distinguono dalle altre. Ad esempio, alcune legislazioni permettono la creazione di qualunque tipo di trust di scopo (purpose trust) purché lo scopo sia lecito, mentre altre ammettono tali trust solo se lo scopo è la beneficenza mentre lo escludono in tutti gli altri casi; ancora, i diritti del disponente ed i poteri del trustee non sono identici in tutte le legislazioni, così come per uno stesso trust potrebbe essere obbligatoria la nomina di un guardiano (protector o enforcer) secondo una legislazione mentre secondo un'altra potrebbe non essere necessaria. Si parla di «**trust**», ogniqualevolta:

- un soggetto (disponente o settlor) esprima la volontà di dar origine a «rapporti giuridici» come definiti dalla Convenzione dell'Aja del 1985;
- detto soggetto indichi lo scopo per il quale quei rapporti giuridici vengono originati (il trust deve essere istituito «nell'interesse di un beneficiario o per un fine specifico»);
- un dato patrimonio sia destinato al perseguimento della finalità del trust (per la configurazione di un trust occorre che «dei beni siano stati posti sotto il controllo di un trustee»).

Non ho mai amato le classificazioni dei trust che, peraltro, nella pratica professionale non danno alcun ausilio al professionista chiamato a redigerne l'atto di costituzione. Mi limito pertanto ad una elencazione essenziale:

- **benefico**: destina beni a specifici progetti di beneficenza;
- **familiare**: tutela minori, soggetti deboli (diversamente abili) e/o regola le successioni ereditarie;
- **di scopo**: non contempla alcun beneficiario ed i beni in trust vengono gestiti e tutelati per il raggiungimento di obiettivi definiti;
- **discrezionale**: attribuisce al trustee il potere -non l'obbligo- di trasferire ad un beneficiario i redditi e/o il patrimonio del trust.

Alcuni esempi pratici di utilizzo del trust possono aiutare nella comprensione del concreto funzionamento ed utilizzo di questo strumento.

1. Trust per la **preservazione di una collezione familiare**: la famiglia Rossi possiede una vasta collezione di arte rinascimentale italiana. Per evitare la frammentazione della collezione dopo la morte dei genitori, istituisce un trust. Il trustee, un esperto d'arte, gestisce la collezione nell'interesse dei figli e nipoti, mantenendola intatta e organizzando esposizioni pubbliche periodiche.
2. Trust per la **gestione di una collezione in crescita**: un collezionista emergente, Marco Bianchi, crea un trust per la sua collezione di arte contemporanea. Il trustee ha il mandato di continuare ad acquistare opere di artisti emergenti, utilizzando parte dei proventi generati dalla collezione esistente. Questo permette alla collezione di crescere e evolversi nel tempo, anche dopo la scomparsa di Marco.
3. Trust per la **protezione da creditori**: l'imprenditore Luca Verdi, appassionato d'arte ma con un'attività commerciale rischiosa, trasferisce la sua preziosa collezione di

sculture moderne in un trust. Questo protegge le opere d'arte da eventuali creditori in caso di problemi finanziari della sua azienda.

4. Trust per la **gestione fiscalmente efficiente**: la famiglia Neri istituisce un trust per la sua collezione di arte impressionista. Il trust è strutturato in modo da ottimizzare il trattamento fiscale delle opere, sia in termini di imposte di successione che di eventuali plusvalenze derivanti da vendite future.
5. Trust per la **gestione professionale**: i coniugi Gialli, collezionisti appassionati ma non esperti, creano un trust affidando la gestione della loro eclettica collezione a un team di professionisti. Questo assicura che le opere siano correttamente conservate, assicurate e valorizzate, anche attraverso prestiti a musei e gallerie.
6. Trust per **scopi filantropici**: l'artista Anna Viola istituisce un trust per la sua produzione artistica. Il trust ha lo scopo di gestire le sue opere dopo la sua morte, organizzando mostre itineranti e donando parte dei proventi a cause benefiche legate all'educazione artistica.

Questi esempi illustrano la versatilità del trust come strumento per la gestione, protezione e valorizzazione delle collezioni d'arte, adattandosi alle diverse esigenze dei collezionisti e delle loro famiglie.

Anche il trust -se vogliamo fare un parallelo con la fondazione- ben si presta alle stesse finalità di protezione delle collezioni d'arte viste nel capitolo precedente. In particolare, il trust può rappresentare uno strumento semplice e poco costoso per pianificare la successione di un collezionista d'arte, per destinare una collezione d'arte in maniera più studiata e non lasciata soltanto alle rigide regole delle leggi sulla successione. Si ipotizzi ad una separazione patrimoniale che realizzi, per esempio:

- a. un trust che accolga solo e soltanto le opere d'arte di proprietà del disponente;
- b. altri strumenti, come per esempio la società fiduciaria o la holding di famiglia, che accolgano il resto degli investimenti patrimoniali dello stesso disponente.

Devo sottolineare che sia questo argomento (la protezione, valorizzazione e trasferimento dei patrimoni artistici e non) sia l'uso di più strumenti giuridici a ciò finalizzati, sta facendo spessissimo breccia all'interno delle scelte e delle decisioni degli investitori, che ben comprendono come, a seconda della natura degli asset oggetto di segregazione, a seconda dei beneficiari degli asset, va scelto un contenitore diverso caso per caso e realizzato su misura.

Nello specifico, i benefici dell'utilizzo di un trust per contenere una collezione d'arte possono includere:

- la pianificazione della successione per garantire che una collezione d'arte di famiglia rimanga intatta dopo la morte del proprietario/collezionista;
- la costruzione di una collezione d'arte in un trust, come forma di investimento a beneficio delle future generazioni di beneficiari;
- la realizzazione di diversificazioni all'interno del complesso degli investimenti realizzati dal collezionista, devolvendo al trust la sola detenzione degli investimenti in arte;

- la gestione «temporanea» di un patrimonio artistico affidato ad esperti qualora –alla scomparsa del collezionista - gli eredi siano troppo giovani ed inesperti.

Nel 2022 (circolare n. 34/E/2022) l'agenzia delle entrate ha fornito linee interpretative su aspetti riguardanti la tassazione del trust¹⁵. In pratica:

#1 l'AdE ha abbandonato la sua precedente posizione circa la applicazione delle imposte di successione e donazione sugli atti di disposizione (cosiddetta "tassazione in entrata");

#2 l'atto con cui il disponente dota il trust di beni, vincolandoli agli scopi del trust «***non determina effetti traslativi perché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust***» (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 8082 del 2020);

#3 l'**atto istitutivo** con cui il disponente esprime la volontà di costituire il trust, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al trust (**par. 4.4.1 della circolare prima citata**);

#4 la medesima tassazione si applica anche agli **atti con cui il disponente dota il trust di beni**, vincolandoli agli scopi del trust. Pertanto, ai predetti atti, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi del sopra citato articolo 11 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986 (**par. 4.4.2 della circolare prima citata**);

#5 la «costituzione del vincolo di destinazione» non integra un autonomo presupposto ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale. Nel trust, tale trasferimento imponibile si realizza solo all'atto «di eventuale attribuzione del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo» (**par. 4.4.3 della circolare prima citata**)¹⁶;

#6 le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di **beni immobili o diritti reali immobiliari al trust**, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Analogamente, le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa saranno dovute nell'ipotesi di formalità e volture catastali eseguite per effetto dell'atto di sostituzione del trustee. Le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in trust ai beneficiari, realizzando l'effettivo trasferimento dei beni in questione, sono soggette, invece, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale (**par. 4.4.9 della circolare prima citata**).

¹⁵ Qui tratto solo gli aspetti riguardanti le imposte indirette, essendo la imposizione diretta figlia di variabili troppo numerose per una trattazione sintetica.

¹⁶ Tra virgolette passaggi dalla sentenza di Cassazione n. 8082 del 2020.

Di seguito un esempio esplicativo di trust il cui atto istitutivo, in base alla circolare n. 34/E/2022, sconta l'imposta di registro in misura fissa:

Il Signor Mario Rossi, appassionato collezionista d'arte, decide di istituire un trust per preservare e gestire la sua collezione di dipinti del XX secolo. L'atto istitutivo del trust, redatto con atto pubblico, prevede:

1. La nomina di un trustee professionale, la società fiduciaria "ArtTrust S.p.A."
2. La designazione dei beneficiari: i due giovani figli di Mario Rossi
3. La durata del trust: 50 anni
4. Lo scopo del trust: conservare, valorizzare e gestire la collezione d'arte nell'interesse dei beneficiari
5. Le regole per la gestione della collezione, incluse disposizioni per eventuali prestiti a musei e gallerie

Nell'atto istitutivo, il Signor Mario Rossi esprime la volontà di costituire il trust, definendone le regole di funzionamento, ma non effettua ancora il trasferimento delle opere d'arte, che avverrà con un successivo atto dispositivo. Secondo quanto stabilito dalla circolare n. 34/E/2022 dell'Agenzia delle Entrate, questo atto istitutivo è soggetto all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Questo trattamento fiscale si applica anche se nell'atto istitutivo viene disposta la dotazione patrimoniale al trust, purché non si realizzi un effettivo trasferimento di ricchezza ai beneficiari.

Prima di cambiare argomento, desidero condividere due suggerimenti tanto semplici quanto efficaci per non abbandonare al loro destino quei clienti bisognosi di una o più soluzioni offerte dal trust –spesso un trust familiare (vedi poco sopra) - ma dotati di grande indecisione.

Il cliente Mazzarò¹⁷ - Questo tipo di cliente non contempla assolutamente la possibilità di passare alcunché dei suoi averi alla gestione di un trust finché avrà vita. Ecco allora il consiglio che può soccorrerlo: istituire un trust (finché è in vita), decidendone regole di gestione, beneficiari e così via. Devolvere poi al trust stesso, a mezzo di legato testamentario quella parte del suo patrimonio che reputerà necessario per gli scopi del trust e per il godimento dei beneficiari. In tal modo il Cliente Mazzarò non si priverà di nulla durante il suo percorso terreno, decidendo solo dei lasciti *mortis causa*¹⁸.

Il cliente senza soldi - Questo tipo di cliente non possiede un patrimonio da passare al trust. Ecco allora una soluzione che gli viene in aiuto: combinare l'uso congiunto di una polizza assicurativa e di un trust. Il cliente senza soldi, infatti, può stipulare una polizza assicurativa sulla vita avente come beneficiario il trust che a sua volta –come nel caso precedente- avrà regole, trustee e beneficiari già designati per volontà del nostro cliente. All'avverarsi dell'evento assicurato (es. morte), il capitale assicurato andrà ad

¹⁷ Mazzarò è il protagonista di **La roba**, novella di Giovanni Verga del 1880. Questi è ricco ma disperato perché sa che alla sua morte non può portare con sé i suoi averi.

¹⁸ Nel trust testamentario (detto anche trust istituito *mortis causa* o trust successorio) il disponente istituisce un trust per quando egli avrà cessato di vivere. Questi ha il vantaggio di gestire liberamente i suoi beni finché in vita e così di posticipare al momento della sua morte la creazione del vincolo di destinazione. È soltanto in questo momento, infatti, che i beni saranno trasferiti al trustee che li amministrerà conformemente al vincolo di destinazione previsto nel trust.

accrescere direttamente il fondo in trust a tutto vantaggio dei beneficiari¹⁹.

Il cliente che non si fida di nessuno – Vedi nel capitolo che segue il ruolo di trust company assegnato alla società fiduciaria.

¹⁹ La **polizza vita caso morte** (assicurazione Temporanea Caso Morte, TCM) è uno strumento utile per garantire al beneficiario (o beneficiari) un capitale in caso di decesso dell'assicurato, se questo avviene entro un dato periodo di tempo (durata contrattuale). La particolarità di questa polizza è data dal fatto che la compagnia non corrisponde il capitale assicurato se non si verifica l'evento (il decesso della persona assicurata). Di fatto, nell'arco di tempo indicato al momento della stipula l'assicurato tutela economicamente i beneficiari fin dal primo giorno di validità della polizza. È diversa l'**assicurazione a vita intera**; in questo caso non c'è una scadenza: la prestazione è eseguita quando si verifica il decesso e l'assicurato ha la certezza di trasferire ai beneficiari il capitale desiderato.